

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 17/02/2006 n. 641
legge 109/94 Articoli 1, 31bis - Codici 1.1, 31/bis.3

L'assenza di un contenzioso pendente, quale presupposto per la partecipazione ad una gara indetta dalla pubblica amministrazione, non può essere negata nell'ipotesi in cui vi sia già stato il deposito del lodo arbitrale che definisca la controversia, ma siano ancora pendenti i termini per le impugnazioni di cui all'art. 827 e ss. del c.p.c..A tal proposito si ritiene che, ai fini considerati, la nozione di contenzioso pendente debba essere intesa in senso sostanziale, cioè come lite non ancora composta tra le parti con gli strumenti posti a disposizione dell'ordinamento giuridico. Pertanto, in caso di lodo deliberato dagli arbitri, ai quali le parti avevano attribuito il potere di definire la controversia, non si può sostenere che la mera possibilità di impugnativa del lodo arbitrale impedisca il passaggio in giudicato del medesimo e, quindi, non consenta di ritenere chiusa la controversia.